

## **CIRCOLARE 12 settembre 2000, n.13, Ministero Sanità**

### **ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL SETTORE DELLE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE E DEI RELATIVI PREPARATI. COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE E AUTORITÀ LOCALI.**

*in G.U. 30 settembre 2000, n. 229*

Ai presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale

Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Con il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e con il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, unitamente al regolamento (CEE) n. 793/93 del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti e al decreto ministeriale 12 agosto 1998, relativo alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze pericolose, è stata data attuazione a tutto il pacchetto di direttive comunitarie riguardanti il settore delle sostanze e preparati pericolosi.

Le disposizioni normative sopra indicate sono ora esaustive;

pertanto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi devono essere soggette, come disciplinato dalle predette disposizioni, a vigilanza da parte degli organi competenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali che, in qualsiasi momento possono procedere ad ispezioni presso i luoghi di produzione, di deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti e, ove necessario, prelevare campioni da sottoporre ad analisi e valutazione presso i laboratori di propria competenza. Sembra opportuno ricordare che, in caso di infrazione alle vigenti disposizioni di legge, è possibile incorrere in sanzioni sia di tipo amministrativo che, ove ne ricorrano i termini, di tipo penale.

Si fa presente, inoltre, che durante l'ultimo corso di aggiornamento su "sostanze e preparati pericolosi" tenutosi presso l'Istituto superiore di sanità al quale hanno partecipato funzionari regionali e degli enti locali designati dalle rispettive amministrazioni, è emerso il persistere di notevole carenza di controlli sull'intero territorio nazionale, con l'eccezione di poche situazioni locali, legate più all'interesse ed alla iniziativa di singoli operatori che ad una vera e propria programmazione di interventi.

Poiché, come detto, il quadro normativo nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi, con la pubblicazione degli ultimi decreti di recepimento di normative comunitarie, appare ormai consolidato e risulta pienamente in linea con la legislazione comunitaria stessa e con gli obblighi che da essa derivano, è necessario che le amministrazioni regionali e locali, nella formulazione dei piani di intervento annuali, tengano conto, ai fini della vigilanza sul territorio, anche del settore delle sostanze chimiche e dei preparati pericolosi, in linea con le iniziative assunte nel settore dall'amministrazione centrale.

## Sicurezza ed Igiene del Lavoro

Raccolta Normativa a cura di *Ettore Bussi* - 9<sup>a</sup> rev. - anno 2000

A questo proposito deve anche essere tenuto presente che, poiché l'Italia, come tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea è tenuta a presentare, annualmente, una relazione sull'opera di vigilanza svolta ai fini della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni delle direttive sulla materia di cui trattasi, codeste amministrazioni dovranno presentare, a loro volta, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, al Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità (via Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma - fax 06-59.94.42.49) una breve relazione fattuale sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente (numero di verifiche effettuate, le conformità alla vigente legislazione in materia, numero di sanzioni comminate, ecc.).

I dati desunti dalle singole relazioni, uniti a quelli della vigilanza effettuata a livello centrale, formeranno parte della relazione che questo Ministero trasmetterà ai competenti servizi dell'Unione europea e, per opportuna conoscenza, a codeste amministrazioni che provvederanno a diffonderla nel territorio di loro competenza.

Considerata, comunque, la complessità della materia trattata, il suo continuo aggiornamento e la necessità di assicurare una attuazione armonizzata dei controlli sul territorio nazionale, si ritiene opportuno che ogni regione individui e comunichi a questo Ministero il nominativo di un qualificato rappresentante per i rapporti con l'amministrazione centrale.

Sarà, poi, cura dello scrivente Ministero costituire un gruppo di coordinamento, di cui i rappresentanti segnalati faranno parte, che individuerà:

i criteri di valutazione da adottare per giudicare la conformità alle prescrizioni della normativa degli interventi effettuati;

gli specifici aspetti della normativa da sottoporre a controllo anche in relazione ad iniziative comunitarie o, comunque, ad aspetti ritenuti prioritari e, di volta in volta, le modalità ed i tempi delle ispezioni;

i soggetti e le problematiche su cui attuare i controlli.

Si confida in una fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni in indirizzo.

Il Ministro: Veronesi